

Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Organo di revisione economica-finanziari

Oggetto: Parere n° 11 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 11/11/2022 avente ad oggetto la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10: Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria".

L'Organo di revisione del Comune di Marano Principato, nella persona del Dott. Innocenzo Siciliano, giusta nomina con delibera del C.C. n° 27 del 12/09/2022;

preso atto che con posta certificata del 29/11/2022 è stato richiesto parere da parte del revisore in merito alla *proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 11/11/2022 avente ad oggetto la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10: Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"*

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente, pubblicata sul BURC n. 53 del 20 aprile 2022;

PREMESSO che

- l'art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

"1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ... () ... Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche ... () ...";

“1 bis Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo d’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente”;

- l’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede:

“1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... () ... e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ... () ...”;

*“1-bis. **Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica**, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo **sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente** ... () ... **Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo** ... () ... entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale ... () ... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ... () ...”;*

PRESO atto che

- La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 che ha abrogato e sostituito la prima (a meno degli artt. 14, 17 e 20 tuttora vigenti) hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio idrico integrato, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;
- La legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 che ha abrogato e sostituito la prima, fermo restante le disposizioni transitorie di cui all’art. 17 commi 3 e 4, hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

CONSIDERATO che la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10:

- ha individuato nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato;
- ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria quale ente di governo d'ambito – EGATO per l'esercizio associato da parte dei comuni calabresi delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ribadendo la previsione della norma statale per cui l'EGATO è partecipato obbligatoriamente da tutti i Comuni della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ha stabilito la natura dell'EGATO, quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al consiglio d'ambito;

CONSIDERATO altresì che

- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, nelle more della costituzione degli organi sopra citati, ha disposto la nomina di un commissario straordinario, intervenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 22 aprile e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 17 ottobre 2022;
- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, al comma 2 dell'art. 17 ha stabilito che *“L’Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario ... () ...”*;
- il citato comma 2 è stato interpretato autenticamente dall'articolo 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 32, nel senso che *“i rapporti giuridici nei quali è subentrata l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell’ambito territoriale ottimale.”*;
- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, all'art. 17 ha stabilito:
al comma 3 *“L’Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d’Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2 (di nomina del commissario straordinario n.d.r). All’esito dell’integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d’Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”*;

al comma 4 “*Fino alla data dell’integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d’Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria*”;

EVIDENZIATO che

- il commissario straordinario con nota prot. n. 898 del 21 ottobre 2022 ha informato gli enti di governo degli ATO Rifiuti di cui alla L.R. 14/2014 e s.m.i. che l’integrale subentro avverrà “*al termine del presente anno finanziario ovvero alla data del 1° gennaio 2023*”;
- per quanto sopra, sulla base della previsione della norma regionale, al 1 gennaio 2023 le Comunità d’Ambito Rifiuti di cui alla L.R. 14/2014 e s.m.i saranno sciolte di diritto e cesserà altresì la funzione esercitata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della citata legge, per cui a quella data la nuova Autorità ARRICAL sarà subentrata oltre che all’ AIC di cui alla L.R. 18/2017 anche agli EGATO di cui alla ormai soppressa L.R. 14/2014;

PRESO ATTO che

- per come previsto dalla legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10, l’adesione dei Comuni all’EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria –ARRICAL, è **obbligatoria** per consentire l’effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **l’adesione dei comuni all’ARRICAL non comporta alcun onere per i Comuni** sino ad avvenuta approvazione dello statuto che, per come stabilito dal comma 6 dell’art. 6 della sopra citata norma, avverrà da parte del consiglio direttivo nella prima seduta dello stesso, che conterrà tra l’altro, ai sensi del comma 11 dell’art. 4, la definizione dei costi di funzionamento dell’ARRICAL;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario dell’ARRICAL:

- con la deliberazione n. 8 del 24 ottobre 2022, fatta salva la scelta del modello gestionale di autoproduzione già operata dall’Autorità Idrica con la deliberazione n. 5 del 30/11/2020, sulla scorta dell’avvenuta pubblicizzazione della Sorical S.p.A., al fine di giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato e sulla base della disponibilità della stessa ad assumere il ruolo di gestore sull’intera filiera del servizio, ha approvato la relazione ex art. 34 comma 20 del d.l. 179/2012 contenente le motivazioni alla base dell’affidamento nella forma “in house providing”;
- con la deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022:

- ha dato atto che l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato a favore dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposto dall'AIC con Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23 dicembre 2021 non è diventato definitivo per la mancata presentazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento;
- ha assegnato l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intera filiera e per l'intera circoscrizione territoriale alla Sorical S.p.A. a capitale interamente pubblico, individuando all'interno della convenzione di affidamento il percorso che assicuri entro il 31 dicembre 2023 il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che, per come stabilito nella convenzione di affidamento in ossequio al comma 4 quater dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 e confermato dal comma 1, dell'art. 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 32, sulla base della statuizione delle quote da parte dell'ARRICAL, la Sorical S.p.A. *"è autorizzata alla cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)";*

RITENUTO l'obbligo:

- di dover aderire all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRIC- istituita con la legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- di dover revocare l'adesione all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche della Calabria disposta con la deliberazione del consiglio comunale n 14 del 09.12.2021;
- di accettare le quote azionarie che la So.Ri.Cal S.p.A. è autorizzata a cedere a titolo gratuito ai sensi del comma 4-quater dell'art. 1 della legge regionale Calabria 10 luglio 2007, n. 15 e autorizzando sin da ora i settori competenti a operare anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

ACCERTATO che la presente proposta, per espressa previsione di cui al comma 11 dell'art. 4 della richiamata L.R. n. 10/2022, non comporta *alcun onere sino ad avvenuta approvazione*

dello statuto dell'ARRICAL e che pertanto non è necessario acquisire il parere di Regolarità contabile ai sensi degli artt.49 e147-bis del d.lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere tecnico-amministrativo favorevole espresso dall'Ing. Eduardo Biagio Iannace ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000;

VISTO la lettera regionale in merito all'Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria con prot. 9707 dell'11/11/2022;

VISTO lo statuto comunale ed il Regolamento di contabilità dell'Ente ;

VISTA la deliberazione di G.C. 107 del 23.08.2022 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2022 - 2023 - 2024 e Assegnazione PEG Definitivo-Obiettivi-Performance 2022/2024 - Anno 2022";

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

esprime parere favorevole,

alla proposta di deliberazione della proposta del Consiglio Comunale n° 30 del 11/11/2022 avente ad oggetto la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 ovvero l'Adesione all'Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" – ARRICAL.

Corigliano-Rossano addì 30.11.2022

L'Organo di revisione

Dott. Innocenzo Siciliano